

Codice A1814A

D.D. 19 maggio 2016, n. 1182

L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: Azienda Agricola Giulio Arnera di Arnera Matteo. Tipo di intervento: richiesta di autorizzazione per trasformazione del bosco in vigneto - comune di Cassine (AL).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza presentata in data 08.04.2016 dal Sig. Arnera Matteo, titolare dell'Azienda Agricola Giulio Arnera, rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per progetto di trasformazione d'uso del suolo da bosco a vigneto nel comune di Cassine (AL);

VISTI i pareri istruttori favorevoli con prescrizioni, ai sensi della L.R. 45/1989, relativi al progetto in oggetto:

- parere istruttorio geologico, in data 21.04.2016;

- parere istruttorio forestale, in data 03.05.2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il sig. Arnera Matteo, nato a Genova l'11.07.1979, (omissis), titolare dell'Azienda Agricola Giulio Arnera, avente sede in Strevi (AL), Via Casa Braida 4 (P.I. 02252220062) ad effettuare modifiche d'uso del suolo in merito al progetto di trasformazione da bosco a vigneto in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Cassine, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche relazioni allegate alla documentazione, nel rispetto della seguenti prescrizioni:

1) i movimenti di terra necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e non superiori a quanto indicato in progetto.

2) La vasca e le palificate in cemento presenti all'interno dei terreni oggetto dell'intervento, dovranno essere smaltiti o riutilizzati nel rispetto dei disposti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3) In tutta l'area interessata dai lavori dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali, in modo da evitare fenomeni di infiltrazione, ristagno e ruscellamento. Le acque di scolo e di drenaggio dovranno essere convogliate, tramite la realizzazione di fossati superficiali, nel fosso di guardia in progetto nel margine nord-est della particella catastale n. 139.

4) Le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza del tempo.

5) La sistemazione del vigneto dovrà essere realizzata a girapoggio, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi.

6) Al fine di limitare l'erosione del terreno, le zone di interfila del nuovo vigneto dovranno essere inerbite onde evitare fenomeni di erosione superficiale.

7) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella relazione geologica tecnica allegata alla documentazione progettuale.

8) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

9) Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.

10) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere.

11) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/89 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto l'opera è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro – silvo - pastorale del territorio.

Ai sensi del comma 7 lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009, n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto non sia soggetto alla compensazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

I lavori dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della presente determinazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Mauro Forno